



COMUNE DI URAS

Provincia di Oristano

Via Eleonora d'Arborea n. 86

Cap. 09099 – Cod. Fisc. 80000590952 – P.IVA 00090940958

SETTORE AMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO

PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO COMUNALE DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 92 del 05/11/2025, con la quale è stato approvato il presente Avviso Pubblico;

RENDE NOTO

- che con il presente avviso il Comune di Uras intende procedere all'aggiornamento dell'Elenco di avvocati esterni, approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 19 del 31.03.2023, cui attingere al fine di conferire incarichi di assistenza e patrocinio, anche presso le giurisdizioni superiori, per prestazioni di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali il Comune di Uras è parte, nonché di difesa dei dipendenti dell'Ente, ivi compresi i Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale, nei casi previsti dal CCNL, nonché per incarichi di consulenza in materia legale. Si precisa quindi, che i professionisti attualmente iscritti nell'elenco comunale degli Avvocati dovranno presentare una nuova domanda per confermare la propria volontà alla permanenza nell'albo comunale medesimo. In caso contrario saranno automaticamente cancellati.
- che la formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale o paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito delle figure professionali, ma semplicemente produce la costituzione di un elenco di professionisti denominato "short list" ai quali eventualmente affidare, nel rispetto Codice degli appalti D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 1 – Oggetto

L'Elenco di Avvocati, soggetto ad aggiornamento biennale a seguito di apposito avviso pubblico, è unico e suddiviso in cinque sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione 1 – diritto civile;
- Sezione 2 – diritto amministrativo;
- Sezione 3 – diritto penale;

- Sezione 4 - diritto tributario;
- Sezione 5 - diritto del lavoro.

Ciascuna sezione è suddivisa nella sottosezione contenente i nominativi abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Ciascun professionista può essere iscritto a non più di **2 sezioni**.

L'Elenco, formulato in ordine alfabetico e suddiviso per sezioni, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, che avrà valore anche di comunicazione positiva per gli avvocati ammessi all'Elenco.

I professionisti saranno inclusi nelle sezioni dell'Elenco in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di iscrizione avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- essere regolarmente iscritti, come singoli od associati, all'Ordine professionale degli Avvocati da almeno **3** anni;
- esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Tributario e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, contenzioso giudiziario promosso contro il Comune di Uras;
- non aver riportato condanne, anche con sentenza ex art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- insussistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- essere in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione.

Nella domanda di iscrizione, il professionista, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, dovrà anche:

- a) specificare in quale sezione/i il professionista intende iscriversi;
- b) dichiarare di essere:
 - consapevole che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di Uras di conferire incarichi al sottoscritto;
 - disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e di difesa in giudizio del Comune di Uras;
 - di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nell'avviso della procedura in oggetto;
 - di essere consapevole che l'accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative contro il Comune di Uras comporterà la cancellazione dall'elenco;

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco.

Art. 3 – Modalità e Termini di Partecipazione

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio della domanda di iscrizione all'Elenco di avvocati esterni del Comune di Uras da redigersi in carta libera esclusivamente sul fac-simile allegato (**All. 1**), scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente, indicando la/le sezioni giuridico-legale/i (civile, amministrativo, penale, tributario, lavoro), per la/le quale/i richiede l'iscrizione (**massimo due sezioni**).

La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata da:

- a) fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza;
- b) il Curriculum Vitae e professionale datato e sottoscritto nel quale dovranno essere indicate in modo puntuale e dettagliato le esperienze professionali maturate nell'ambito del settore per il quale viene manifestato l'interesse – in particolare elenco cause patrociniate negli ultimi anni per Pubbliche Amministrazioni con esito vittorioso -, nonché gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni, la partecipazione quale relatore a corsi di formazione, *stage*, convegni nelle materie inerenti alle prestazioni oggetto degli incarichi di cui al presente avviso;

In caso di Studio Associato e Società tra Avvocati la domanda di iscrizione sarà sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi degli Avvocati e del relativo elenco; i professionisti così individuati renderanno la propria dichiarazione, avendo cura di allegare tutti i documenti sopra richiamati.

La domanda ad oggetto: *“Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio legale del Comune di Uras”* ed i relativi allegati prodotti in formato PDF non modificabile, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista o dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società, dovrà pervenire tramite PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.uras.or.it entro e non oltre le **ore 12:30 del giorno 14/11/2025.**

Art. 4 – Aggiornamento Elenco Avvocati.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo dispone, con proprio atto, l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta. L'iscrizione avviene previa istruttoria positiva sulla regolarità delle stesse.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere a verifica, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti.

Art. 5 – Modalità di conferimento degli incarichi

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente, su richiesta formale e motivata del Responsabile del Servizio a cui afferisce la controversia.

Gli incarichi saranno conferiti ai professionisti iscritti nell'Elenco, come sopra aggiornato, con atto del Responsabile del Servizio a cui afferisce la controversia e il relativo mandato verrà conferito dal Sindaco, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza.

Al momento dell'eventuale proposta di incarico da parte del Comune di Uras, il professionista dovrà far pervenire al Comune dichiarazione formale di accettazione e dovrà presentare all'Ente un preventivo analitico contenente la stima dei costi, rendere noto il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, nonché assumere l'impegno ad informare per iscritto l'Ente su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto, inviando in tempi congrui

copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, ovvero tutto quanto richiesto in caso di incarico di consulenza.

Il Comune di Uras si riserva la facoltà di derogare ai suddetti principi per le seguenti motivazioni, indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. nel caso di assoluta urgenza, quando i tempi di costituzione in giudizio non siano compatibili con l'espletamento della procedura comparativa sopra descritta;
2. quando nessuno degli iscritti nella sezione specifica abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
3. quando il procedimento intrapreso sia suscettibile di riunione con altro precedente affidato a professionista esterno per la rappresentanza e la difesa dell'Ente. Al medesimo professionista potrà dunque essere affidata anche la nuova controversia, così come nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;
4. quando il procedimento intrapreso concerne materie di particolare difficoltà e complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento al professionista che già ha trattato in passato, con risultati positivi, la medesima materia per conto dell'Ente;
5. quando il procedimento implichi la soluzione di problemi tecnici di elevata complessità ed importanza che richiedano prestazioni di alta specializzazione da parte di professionisti di particolare e comprovata esperienza, di chiara fama e/o docenti universitari;
6. nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico

L'incarico professionale si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare di incarico. Con l'accettazione dell'incarico, l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

Art. 6 – Recesso e cancellazione dall'Albo Avvocati.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere all'Elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con il Comune di Uras;
- abbiano patrocinato, successivamente all'iscrizione all'Albo, giudizi contro il Comune di Uras;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- abbiano senza giustificato motivo, rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento.

La cancellazione avviene con atto dirigenziale del Servizio Amministrativo con comunicazione al soggetto.

Art. 7 – Determinazione del compenso

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio.

Al fine della quantificazione dei compensi, dovranno essere presi in considerazione i limiti di spesa minimi stabiliti dal tariffario di cui al Decreto Ministero della Giustizia vigente. Eventuali maggiorazioni di parcella, ad esempio in casi di controversie su materie di particolare complessità o che implicino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, dovranno essere

adeguatamente documentate e giustificate e dovranno essere concordate con l'Ente prima dell'affidamento dell'incarico.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali dovrà essere comunque ispirato a criteri di maggior convenienza per il Comune di Uras in termini di rapporto tra qualità del servizio professionale offerto e onere economico posto a carico dell'Ente.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti o società professionale, questi matureranno un unico compenso.

Nel disciplinare di incarico dovrà darsi atto che, in caso di soccombenza totale dell'Ente o di risoluzione anticipata del rapporto per causa imputabile al professionista (ivi compresa la rinuncia al mandato), la parcella non potrà eccedere i minimi tariffari.

All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze.

Nel caso in cui la controversia si sia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese legali in favore del Comune, sono riconosciuti e liquidati gli onorari e competenze così come in sentenza, qualora gli stessi siano superiori rispetto all'importo del preventivo aggiudicato e qualora le stesse vengano materialmente corrisposte al Comune dalla parte soccombente. Resta inteso che il conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente include anche l'attività giudiziale di recupero delle spese legali liquidate in favore dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Obblighi del professionista

Il professionista cui venga affidato l'incarico si obbliga:

1. a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;
2. a comunicare prontamente al Servizio Amministrativo del Comune di Uras l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
3. a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
4. a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
5. in caso di sentenza sfavorevole, anche parzialmente, per il Comune di Uras, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
6. in caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato si impegna a predisporre la diffida volta ad ottenere il pagamento delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Art. 9 – Pubblicazione e Comunicazioni

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Uras nonché sul sito istituzionale dell'Ente: <https://www.comune.uras.or.it/it> sarà inoltre comunicato al Consiglio dell'ordine del Tribunale di Oristano al fine di rafforzare la pubblicità della notizia.

L'Amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni personali. Dell'esito dell'avviso pubblico sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Uras. Gli incarichi sono pubblicati dal Responsabile del Servizio Amministrativo, sul

sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e successivo D.Lgs 97/2016 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss.ii. del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

Art. 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.13, D.Lgs. 30/06/2003, n.196, per quanto applicabile, e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Titolare dei dati: Comune di Uras – Via Eleonora D'Arborea n. 86 – 09099 Uras (OR)); Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa Francesca Manunza, alla quale potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e all'art. 15 del Regolamento UE 679/2016.

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (c.v., determine di impegno) sul sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione all'Elenco di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 12 – Informazioni

Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi al Servizio Amministrativo Dott.ssa Francesca Maunza - recapito telefonico: 0783 8789211.

Il Responsabile

F.to Dott.ssa Francesca Manunza